

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,38	133,64
0712 90 19	12,38	133,64
1001 10 10	24,08	156,65 (*) (*)
1001 10 90	24,08	156,65 (*) (*)
1001 90 91	0,00	135,99
1001 90 99	0,00	135,99
1002 00 00	25,83	100,77 (*)
1003 00 10	19,52	108,78
1003 00 90	19,52	108,78
1004 00 10	76,15	50,63
1004 00 90	76,15	50,63
1005 10 90	12,38	133,64 (*) (*)
1005 90 00	12,38	133,64 (*) (*)
1007 00 90	35,85	137,32 (*)
1008 10 00	19,52	30,13
1008 20 00	19,52	55,94 (*)
1008 30 00	19,52	0 (*)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	19,52	0
1101 00 00	7,18	202,91
1102 10 00	49,16	154,16
1103 11 10	50,32	255,81
1103 11 90	7,75	219,15

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.